

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 539 del 20/08/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22/08/2018 e dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.

Si informa la Gentile Clientela che la Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui, ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinanza di cui sopra, inerente ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018.

Ambito di applicazione

La misura è attivabile con riferimento a:

- * Soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati;
- * Soggetti titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici sgomberati.

Finanziamenti ammessi

È possibile richiedere la sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta e avrà luogo fino all'emanazione del provvedimento di agibilità o abitabilità dell'immobile sgomberato ma comunque **non oltre il 14/08/2019** (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto).

Sono previste due diverse modalità:

- * Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- * Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il **30/11/2018**; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno subito, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il mutuo è in ammortamento.

Condizioni

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).